



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 07

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

L'anno DUEMILATREDICI addì NOVE del mese di APRILE alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
TONIDANDEL Gabriele	- Sindaco		
TONIDANDEL Maria Pia	- Vicesindaco		
MATTARELLI Camillo	- Consigliere		
AGOSTINI Guido	- Consigliere		
GIULIANI Maurizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Michela	- Consigliere		
GIOVANAZ Cornelio	- Consigliere		
GISMONDO Salvatore	- Consigliere		
CLEMENTEL Viviana	- Consigliere		
TONIDANDEL Fabrizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Aldo	- Consigliere		
ARMANINI Daria	- Consigliere		
MOTTES Nando	- Consigliere		
AGOSTINI Paolo	- Consigliere		
TASIN Milena	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione del relatore da cui emerge che con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 dd. 22.02.2012 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, che prevede, in particolare, il calcolo della parte variabile secondo il metodo "puntuale", cioè in base alla misurazione della quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto da ogni utente, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2686/2010.

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto, al comma 1, che *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni"*.

Il successivo comma 13 della medesima norma dispone che *"Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato"*. Tale maggiorazione è disciplinata da apposito Regolamento oggetto di altro provvedimento deliberativo.

Il successivo comma 29 del medesimo art. 14, prevede che *"I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con Regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"*.

Sul territorio di questo Comune è in funzione dal 2012 un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza, per cui si ritiene sussistano le condizioni per poter applicare la tariffa corrispettiva di cui al sopraccitato comma 29 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, che rappresenta, in sostanza, una continuità rispetto al sistema tariffario adottato a partire dal 01.01.2012 sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2686/2010.

Con nota prot. n. 105/13 del 18.02.2013 ASIA, gestore del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio di questo Comune, ha evidenziato alcune criticità del suddetto sistema tariffario, che di seguito si sintetizzano:

1. La parte variabile della tariffa è determinata in base alla misurazione del rifiuto secco indifferenziato conferito da ciascuna utenza, che nell'anno 2012 ha rappresentato solamente il 16% dei rifiuti raccolti nel bacino dei trentadue Comuni serviti da ASIA, mentre il D.P.R. n. 158/1999 prevede che *"La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza"*.

2. L'applicazione dei cosiddetti "*volumi minimi*", prevista dalla citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 2686/2010 fino al 50% dei volumi medi al fine di scoraggiare deprecabili fenomeni di abbandono o smaltimento irregolare dei rifiuti con gravi conseguenze ambientali ed igienico-sanitarie, è stata recentemente oggetto di censura da parte della sentenza n. 94 della Commissione Tributaria di primo grado di Trento di data 13.09.2012.
3. Da informazioni assunte presso altri gestori del servizio rifiuti che da anni applicano la tariffa puntuale emerge una tendenza alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati nel corso degli anni, a cui non fa riscontro una proporzionale riduzione dei costi e che comporta perciò un aumento del costo a litro dei rifiuti raccolti difficilmente comprensibile da parte degli utenti, che non vedono un vantaggio economico a fronte degli sforzi compiuti nella riduzione dei rifiuti.

In merito a tali considerazioni, si rileva che l'alternativa possibile alla tariffa puntuale è costituita dal tributo TARES, disciplinato dal sopraccitato art. 14 del D.L. n. 201/2011 e dal D.P.R. n. 158/1999, che, pur nella sua piena legittimità, presenta comunque degli aspetti criticabili nel merito, ed in particolare:

1. La mancanza di qualsiasi correlazione con la quantità di rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna utenza appiattisce la tariffa pagata dagli utenti, cioè, a parità di superficie occupata e di numero di componenti il nucleo familiare, tutti andrebbero a pagare il medesimo importo, indipendentemente dalla quantità di rifiuti conferita; ciò vanificherebbe gli sforzi fatti dagli utenti per la riduzione dei rifiuti e potrebbe indurre delusione e senso di frustrazione, cui potrebbe far seguito l'abbandono di comportamenti virtuosi con conseguente diminuzione delle raccolte differenziate, incremento dei costi di discarica ed accelerazione del loro esaurimento senza che sia ancora pronto un sistema di smaltimento alternativo (inceneritore od altro);
2. l'applicazione di un sistema tributario anziché corrispettivo comporterebbe l'assoggettamento del contribuente ad un regime sanzionatorio anche a fronte di piccole violazioni, con conseguenze anche pesanti, come ad esempio la sanzione del 30% prevista per ritardati od omessi pagamenti, che sarebbe particolarmente impattante per la maggioranza degli utenti, ormai abituati a pagare la tariffa rifiuti con addebito sul conto corrente (RID), mentre ora è obbligatorio per legge il pagamento con modello F24 o bollettino postale;
3. sono presenti elementi di incertezza dovuti all'annunciata intenzione del legislatore di modificare nuovamente la normativa, tanto che per l'anno 2013 la scadenza della prima rata del tributo, originariamente prevista a gennaio, è stata dapprima differita ad aprile dall'art. 1, comma 387, lett. f), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, e, successivamente, a luglio dall'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 14 gennaio 2013 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 01 febbraio 2013 n. 11; in conseguenza di tale differimento, a livello nazionale si è venuta a creare per i Comuni e per le aziende gestrici dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti una grave carenza di liquidità, dal momento che devono sostenere le spese per l'effettuazione del servizio senza avere una corrispondente entrata di cassa; per tale motivo l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e quella delle aziende di raccolta hanno formalmente richiesto al Governo un provvedimento di proroga al 2014 dell'entrata in vigore del nuovo tributo. In presenza di tali incertezze del quadro normativo, appare preferibile proseguire con l'applicazione della tariffa puntuale, piuttosto che affrontare un cambio di sistema tariffario che potrebbe avere breve durata, generando confusione nei contribuenti.

La maggioranza dei trentadue Comuni servizi da ASIA, nell'Assemblea tenutasi il 4 marzo 2013, si è espressa per il mantenimento della tariffa puntuale ed anche per avere un'omogeneità di sistema tariffario con i Comuni serviti dal medesimo gestore appare opportuno uniformarsi a tale decisione.

Ciò premesso, il Servizio Tributi del Comune, utilizzando uno schema già predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, ha elaborato la proposta del nuovo Regolamento,

agli atti che, pur mantenendo integro gran parte del testo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 dd. 22.02.2012, è stata modificata in alcune parti per recepire le variazioni normative intervenute nel frattempo.

Oltre a ciò, le principali novità introdotte nel Regolamento riguardano:

- all'art. 15, la determinazione del volume minimo di rifiuti da addebitare comunque a ciascuna utenza viene ridotta dal 50 al 30% della media dei rifiuti misurati prodotti nell'anno precedente; ciò col duplice intento di non penalizzare gli utenti più virtuosi nella riduzione e differenziazione dei rifiuti e di ridurre il rischio di contestazioni; al riguardo si valuta opportuno mantenere comunque un quantitativo minimo di rifiuti da addebitare, per evitare l'abbandono o lo smaltimento irregolare di rifiuti fatto per eludere il pagamento della tariffa, con gravi conseguenze negative per la salute dei cittadini e per l'ambiente; in proposito si evidenzia inoltre che il recupero dei rifiuti abbandonati rappresenta un costo da includere nel calcolo della tariffa, quindi il contenimento di tali deprecabili fenomeni va a beneficio di tutti gli utenti anche sotto il profilo economico, oltre che per quello igienico ed ambientale;
- all'art. 16 la riduzione per il compostaggio della frazione organica dei rifiuti (umido), che si ritiene opportuno mantenere in considerazione dell'elevato costo sostenuto per la raccolta e lo smaltimento di questo tipo di rifiuto e del conseguente risparmio che la pratica del compostaggio consente di realizzare, sarà d'ora in avanti espressa in misura percentuale rispetto sulla quota fissa; ciò al fine di rendere applicabile la medesima agevolazione anche sulla maggiorazione di 30 centesimi al mq. istituita dal comma 13 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, oggetto di altro provvedimento deliberativo.

Ciò premesso:

- ravvisata la necessità di adottare un nuovo Regolamento allo scopo di adattare l'applicazione della tariffa dovuta a fronte del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per adeguarlo a quanto previsto dal sopraccitato art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione che la semplice modifica di quello vigente lo renderebbe di più difficile lettura e comprensione;
- visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- vista la L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e in particolare l'art. 8;
- vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "*Nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige*" e ss.mm.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2686/2010;
- visto l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Con n. 15 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di approvare** il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con efficacia dal 1° gennaio 2013, quale risulta dal documento allegato alla presente, che consta di n. 28 articoli.

2. **Di ritenere** soppresso, con decorrenza 1° gennaio 2013, il vigente “*Regolamento comunale per l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 dd. 22.02.2012.
3. **Di dichiarare** il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
4. **Di informare che**, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *Gabriele Tonidandel* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 10.04.2013 al 20.04.2013

li, 09.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il **21 APRILE 2013** ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -